

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13005 Anno 2015

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: GRILLO RENATO

Data Udiienza: 27/11/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI PALMA SAVERIO N. IL 25/03/1974

avverso la sentenza n. 2789/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *F. Bald.*
che ha concluso per *l'assoluzione in via civile*
del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 12 giugno 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 24 novembre 2011 nei confronti – per quanto qui rileva – di DI PALMA Saverio, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 n.1 della L. 75/58 (gestione, in concorso con BARBARULO Raffaele, sottoposto a separato procedimento, di una casa di prostituzione – Fatto commesso il 2 settembre 2006), condannato per il detto reato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno uno e mesi undici di reclusione ed € 400,00 di multa.

1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia deducendo due specifici motivi. Con il primo lamenta erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) per avere la Corte ritenuto il DI PALMA concorrente nel reato ascritto anche a carico di BARBARULO Raffaele che aveva patteggiato la pena; rileva la difesa che, a fronte di specifici elementi offerti in esame alla Corte di Appello, dimostrativi di una assenza di attività gestoria da parte del DI PALMA, la Corte di merito, travisando i contenuti delle prove dichiarative, aveva ritenuto provato il concorso sulla base delle (travisate) dichiarazioni di tale DI CONCETTO Emma, prostituta in servizio presso il locale denominato "Villa dei Desideri". Con il secondo motivo la difesa deduce analogo vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 3 n. 1 L. 75/58) nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto sussistente l'elemento della notorietà della casa di appuntamenti desunta da Internet, travisando, ancora una volta, i contenuti delle prove dichiarative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambi i motivi. Va premesso, in punto di fatto, che al DI PALMA è stato contestato il delitto di cui all'art. 3 n. 1 L. 75/58 e 110 cod. pen. *"per avere in concorso con BARBARULO Raffaele per il quale si procede separatamente, gestito una casa in cui si esercitata la prostituzione, atteso che organizzavano all'interno dell'Associazione culturale "Villa dei Desideri" in qualità di vicepresidente del predetto ente rapporti sessuali a pagamento tra meretrici e clienti"* [Fatto commesso ed accertato in Roccarainola nel 2006 e sino al 2 settembre 2006].

2. La prima questione che il Collegio è chiamato a risolvere, riguarda il problema della erronea applicazione della norma in tema di concorso di persone nel reato: si sostiene infatti nel ricorso che nessuna prova vi fosse agli atti dimostrativa del fatto che il DI PALMA – oltretutto Vicepresidente dell'Associazione culturale – gestisse e/o organizzasse appuntamenti sessuali a pagamento tra i clienti che frequentavano il locale e le donne che vi lavoravano. La Corte di merito, investita della questione sollevata con l'atto di appello, ha risolto il problema in termini assolutamente logici e coerenti con le risultanze probatorie, basandosi su due elementi ritenuti di valenza assoluta: a) la testimonianza di una delle ragazze che esercitavano la

prostituzione dentro il locale (tale DI CONCETTO Emma) la quale aveva riferito nell'immediatezza dell'intervento dei CC. (che la avevano sorpresa dentro una delle camere a letto con un cliente) che a pagarle il compenso per le sue prestazioni sessuali somministrate ai clienti, erano "entrambi" (vale a dire il BARBARULO e il DI PALMA); b) la circostanza inoppugnabile che era stato lo stesso DI PALMA - nella circostanza dell'intervento della P.G. - a consegnare i soldi in cassa ove si trovava al momento dell'intervento dei Carabinieri. Si tratta di elementi valorizzati dalla Corte di merito per affermare che il DI PALMA, lungi dallo svolgere compiti di mera rappresentanza, gestiva di fatto l'associazione anche per quanto riguardava l'organizzazione degli incontri sessuali, alternandosi con il BARBARULO (in tal senso il suo servizio alla cassa) ovvero coadiuvandolo (in tal senso l'elargizione del compenso corrisposto alla DI CONCETTO alla fine del suo congresso carnale).

2.1 La difesa, nel tentativo di accreditare la tesi dell'erronea applicazione della legge penale, ha ulteriormente dedotto il travisamento della prova, nel senso che la Corte territoriale avrebbe stravolto il senso delle dichiarazioni della DI CONCETTO e utilizzato concetti dalla stessa mai espressi.

2.2 Vanno, anzitutto, indicate le regole elaborate dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di travisamento della prova, quale vizio deducibile in sede di legittimità: si tratta di un tipico esempio di contraddittorietà processuale (in termini Sez. 6[^] 18.11.2010 n. 8342, P.G. in porc. Greco, Rv. 249583). A differenza del cd. "travisamento del fatto", il cui esame è precluso in sede di legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, il travisamento della prova si verifica quando nella motivazione si introduca un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e dunque rientra a pieno titolo nel sindacato del giudice di legittimità (Sez. 5[^] 39048/07 cit.; Sez. 3[^] 18.6.2009 n. 39729, Belluccia e altri, Rv. 244623).

2.3 E' stato, ancora, affermato che in sede di legittimità il vizio suddetto, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, "è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio" (così, da ultimo, Sez. 6[^] 16.1.2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; v. anche Sez. 4[^] 22.10.2013, Buonfine e altri, Rv. 256837, in cui si è precisato che tale vizio ricorre - nelle ipotesi di cd. "doppia conforme" anche quando "entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito

nel contraddittorio delle parti"; in senso analogo Sez. 2[^] 24.1.2007 n. 5223, Medina ed altri, Rv. 236130).

2.4 Con riferimento, poi, alle ipotesi di travisamento della prova dichiarativa – come si sostiene essere accaduto nel caso di specie – è stato sottolineato che, muovendo dal presupposto che la possibilità di dedurre in sede di legittimità tale vizio è circoscritta all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio diverso da quello reale, *"qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenersi alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile"* (così Sez. 4[^] 12.2.2008 n. 15556, Trivisonno, Rv. 239533; Sez. 5[^] 12.12.2012 n. 9338, Maggio, Rv. 255087).

2.5 In ultimo, questa Corte ha richiamato la regola della "autosufficienza del ricorso" operante anche in sede penale, per ribadire che il ricorrente che intenda dedurre il vizio in esame con riferimento ad una prova dichiarativa (testimoniale) ha il preciso onere di suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione del verbale contenente le dichiarazioni ovvero la completa trascrizione del loro integrale contenuto, posto che la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto e che in sede di legittimità è preclusa alla Corte una lettura totale degli atti (v. Sez. 3[^] 2.7.2014 n. 43322, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2[^] 1.3.2012 n. 26725, natale e altri, Rv. 256723; Sez. 4[^] 26.6.2008 n. 37982, Buzi, Rv. 241023).

2.6 Ritornando all'esame del ricorso proposto, va, anzitutto, rilevato che il ricorrente non ^{ha} adempiuto rigorosamente all'onere di allegazione delle dichiarazioni rilasciate dal teste DI CONCETTO ed asseritamente travisate, in quanto ~~sono~~ stati prodotti solo alcuni stralci delle dichiarazioni (in particolare, le pagg. 15,16,17,19 e 24), stralci che, in ogni caso, non dimostrano affatto il dedotto travisamento. Va, altresì, osservato che, versandosi in una ipotesi di "doppia conforme", sarebbe stato necessario che il travisamento delle emergenze probatorie fosse di così macroscopica evidenza da stravolgere il principio della intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio: macroscopicità che nel caso in esame è radicalmente esclusa.

3. Con riferimento al secondo motivo, pur esso manifestamente infondato, fermi rimanendo i rilievi testè formulati con riferimento al travisamento della prova dichiarativa (l'accento è alle dichiarazioni Tantillo e Spampanato acquisite in atti su accordo delle parti ed alle testimonianze da costoro rese nel dibattimento riportate per stralci), va ricordato che la nozione di "casa di prostituzione" non richiede la predisposizione di un'organizzazione sofisticata (essendo bastevole anche una organizzazione minima rudimentale) ovvero di strutture o locali particolari, essendo sufficiente uno spazio chiuso, anche di ampiezza limitata

e con un minimo di arredi, che consenta la possibilità a chiunque di accedere a tali locali per incontri sessuali a pagamento con persone disposte a prostituirsi.

3.1 Nella giurisprudenza di questa Corte si è discusso se il concetto di casa di prostituzione implichi la presenza di più prostitute, anche alternativamente, ovvero sia sufficiente la presenza anche solo di una prostituta. A questo secondo e più risalente orientamento fa capo Cass. Sez. 3[^] 27.2.2007 n. 21090, Petrosillo, Rv. 236739; idem 5.1.1999 n. 2730, Gori A., Rv. 215759) cui si contrappone un indirizzo più recente secondo il quale la nozione di "casa di prostituzione" comporta, di per sé, la presenza di una pluralità di donne esercenti il meretricio (v. in tali termini, Sez. 3[^] 28.9.2011 n. 38941, Pastorelli, Rv. 251385; idem, 16.4.2004 n. 23657, P.M. in proc. Rinciari, Rv. 228971).

3.2 Ritiene questo Collegio di aderire – anche perché più convincente sotto il profilo logico – a quest'ultimo indirizzo, richiamandosi alle approfondite argomentazioni sviluppate nella menzionata sentenza Pastorelli; ma, nel caso in esame, la questione comunque non assume alcuna rilevanza, avendo avuto la Corte di merito modo di precisare che nei locali si esibivano più donne in modo non occasionale e che il prezzo veniva corrisposto dai clienti di volta in volta interessati in relazione alla loro "bravura".

4. Quanto, poi, al requisito della "notorietà" (contestato dalla difesa del ricorrente), come ricordato nella sentenza di questa Sezione n. 2796 del 22.3.1997, ric. Le Rose ed altro, e riaffermato nella menzionata decisione Petrosillo del 27.2.2007, è necessaria la conoscenza del luogo idonea a fare sì che chiunque possa accedervi per ottenere prestazioni sessuali retribuite. Il concetto di notorietà non va, quindi, confuso con la pubblicità di informazioni o con una diffusività di notizie veicolata attraverso siti *on line o web*, ben potendo essa consistere nella possibilità per chiunque si trovi nelle condizioni di apprendere notizie in merito alla opportunità di congressi carnali a pagamento in un determinato luogo, di avere la facoltà di accedervi liberamente.

4.1 Nel caso in esame la Corte di merito ha dato puntualmente conto degli effettivi elementi di riscontro di una situazione di "notorietà", valorizzando le dichiarazioni delle numerose persone che, a vario titolo, dopo avere acquisito informazioni sull'associazione e sulla ubicazione dei relativi locali ed avere appreso, anche con il sistema del "passaparola" (vds. i verbali di s.i.t. Spampinato e Buglione acquisite in atti con il consenso delle parti) della possibilità di incontri sessuali a pagamento, si recava in quel luogo per soddisfare, a pagamento, le proprie aspirazioni sessuali, trovandovi le ragazze disposte ad elargire le prestazioni ed addirittura avendo la possibilità di selezionare le stesse in relazione alla loro "bravura".

4.2 La Corte territoriale ha, a tale proposito, fatto cenno anche ad un sito internet (www.netgaphono.it) in cui venivano prospettate possibilità di "scambi di coppia" con indicazione del recapito telefonico e del luogo denominato "Villa dei Desideri" (nome che

certamente, come emerge dalla sentenza impugnata, evocava la materia sessuale in termini di trasgressività, viste le spiegazioni offerte dall'interlocutore cui i singoli clienti erano soliti rivolgersi per conoscere ulteriori particolari sull'Associazione). Tali considerazioni rendono così del tutto inconsistenti le censure sollevate dalla difesa.

5. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2014

